



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 42/CSAT del 14 aprile 2022

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli l'11 aprile 2022,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. I. Simeone; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. M. Lojacono.**

**Ricorso della società SSD ARL INTERNAPOLI KENNEDY in riferimento al C.U.69/AG del 10.03.2022.**

**Gara – Emanuele Troise / Ssd Arl Internapoli Kennedy del 5.03.2022 – Campionato Under 14 Regionale, girone "B"**

La Csat letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società SSD Internapoli Kennedy Arl proponeva reclamo avverso la sanzione dell'ammenda pari ad euro 700.00, la penalizzazione di tre (3) punti in classifica, nonché la disputa a porte chiuse di tutte le gare casalinghe come da provvedimento pubblicato C.U. n.69/AG del 10/3/2022, relativo alla gara disputatasi in data 5/3/2022 tra la reclamante e la società Emanuele Troise valevole per il campionato Regionale Under 14 girone B. La vicenda in esame ha ad oggetto l'aggressione posta in essere da tre persone riconducibili alla reclamante nei confronti del DDG avvenuta all'interno dello spogliatoio. In tale occasione il DDG riportava lesioni refertate presso il P.S. locale con prognosi di 7 giorni. La reclamante nell'impugnazione censura la decisione del Gst non essendo stata provata, al di là di ogni dubbio la riconducibilità dei tre aggressori, quali costitutori della reclamante. Altresì, rappresenta che trattasi di giocatori di giovane età e che hanno mantenuto, sia durante la gara che all'esito della stessa, un comportamento sempre ispirato ai valori della sana competizione agonistica. Infine riteneva particolarmente afflittiva la sanzione comminata dal Gst. Preso atto di quanto esposto anche in data odierna dal delegato della società. La Corte delibera di rigettare il reclamo in considerazione della gravità dei fatti che sono stati puntualmente indicati dal DDG nel referto oggetto di censura. A sostegno della bontà dell'operato del DDG occorre sottolineare come il predetto abbia, al di là di ogni ragionevole dubbio, individuato gli aggressori quali sostenitori della reclamante. Peraltro priva di pregio appare la considerazione difensiva secondo cui la impossibilità di identificazione dei responsabili basata su una presunta assenza di loghi o di segni distintivi sull'abbigliamento indossato dagli aggressori riconducibile alla reclamante, in quanto non solo sono stati individuati dal DDG ma ambedue riportati nel referto di gara che costituisce fonte primaria e privilegiata ai fini della ricostruzione dei fatti. Non meno priva di pregio appare altresì la circostanza che i fatti di cui all'odierno procedimento afferiscono ad una gara tra competitor di giovanissima età che ancor più necessitano di esempi corretti e rispettosi della sana competizione sportiva. Infine non può

tacersi la ulteriore circostanza secondo cui anche sulla società ospitata gara l'obbligo di vigilanza che non può ritenersi escluso e contestualmente risposta a carico della sola ospitante per il solo fatto di disputare la gara in campo avverso. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, conferma le sanzioni adottate dal Gst, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 11.04.2022

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. I. Simeone; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. M. Lojaco.**

**Ricorso della società STELLA CIOFFI in riferimento al C.U. n.119 del 3.03.2022.**

**Gara – Sassano Calcio / Stella Cioffi del 23.02.2022 – Campionato 2^ Categoria, Girone "H".**

La Csat letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, il Gst su C.U. n.119 del 3/03/2022 ha disposto la squalifica fino al 02/09/2023 del calciatore Procida Mario resosi responsabile di attività gravemente lesiva dell'incolumità dell'arbitro, posta in essere comportamenti volgari, irrispettosi, ingiuriosi e minacciosi nei confronti del DDG. Il predetto calciatore "inveiva contro il DDG e gli metteva le mani tra il petto ed il collo, dandogli anche una forte spinta che faceva indietreggiare il DDG di alcuni metri... il Procida colpiva il DDG con un pugno alla mandibola e successivamente con uno schiaffo sempre al viso". La società proponeva reclamo avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio chiedendo di applicare al proprio tesserato la sanzione della squalifica fino al 02/03/2023, e dunque di rideterminare la sanzione inflitta. Le doglianze poste a fondamento del reclamo non possono trovare accoglimento. La condotta posta in essere dal calciatore Mario Procida è stata analiticamente descritta nel referto di gara e nel relativo supplemento e non lascia interpretazioni diverse dal reale svolgimento dei fatti verificatosi. Come noto il referto di gara è fonte di prova privilegiata e per tale motivo ritenendo questa Corte il comportamento del Procida oltremodo grave e la sanzione inflitta dal giudice di prime cure congrua e proporzionali alla gravità dei fatti. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, confermare le sanzioni disciplinari adottate dal Gst e pubblicata sul C.U. n. 119 del 3/03/2022, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 11.04.2022

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. I. Simeone; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. M. Lojaco.**

**Ricorso della società FORTITUDO CAMPI FLEGREI in riferimento al C.U.138 del 31.03.2022.**

**Gara – Fortitudo Campi Flegrei / Stella Rossa Duemilasei del 26.03.2022 – Campionato 1^ Categoria, girone "D"**

La società Asd Fortitudo Campi Flegrei proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro (4) giornate di gara inflitta dal Gst al calciatore Vincenzo De Martino con ricorso depositato il 5/4/2022. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rileva, preliminarmente, che l'art. 76, comma 2, CGS impone alla società reclamante il deposito del preannuncio in epoca antecedente al deposito del reclamo. Nella fattispecie la società reclamante non ha provveduto a depositare il preannuncio di reclamo ma solo promosso direttamente l'impugnativa. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**dichiara inammissibile il reclamo, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 11.04.2022

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. I. Simeone; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. M. Lojacono.**

**Ricorso della società SPORTING CLUB ERCOLANESE in riferimento al C.U.138 del 31.03.2022.**

**Gara – Sporting Club Ercolanese / Real Frattaminore del 26.03.2022 – Campionato di Promozione, girone “C”**

La società Asd S.C. Ercolanese proponeva reclamo avverso la squalifica per tre (3) giornate di gara inflitta dal Gst e pubblicata sul C.U. n.138 del 31/3/2022 al calciatore Caccia Gennaro. Deduceva la società reclamante che la sanzione inflitta risultava eccessiva rispetto ai fatti per come accaduti per cui chiedeva una riduzione della stessa. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che la gara, durante la quale è stato espulso il calciatore Caccia Gennaro, si è disputata il 26/3/2022 allorquando al termine del Campionato di Promozione mancavano sole tre giornate effettive. Con C.U. n. 160/A, pubblicato il 3/2/2022 la F.I.G.C. per le ultime 4 giornate di campionato deliberava che i procedimenti di ultima istanza presso la CSAT, il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, era fissato alle ore 24.00 del giorno in cui viene pubblicata la decisione del Gst. Nella fattispecie la partita si è giocata quando mancavano solo tre giornate al termine del campionato; la sanzione disciplinare è stata pubblicata in data 31/3/2022 è stato depositato tardivamente alle ore 15.36 dell'1/04/2022. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**dichiara inammissibile il preannuncio di reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 11.04.2022

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E. Russo**

**Pubblicato in NAPOLI il 14 aprile 2022.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**